

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

84° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) » (1645):

PRESIDENTE	Pag. 1141, 1143
COPPOLA, <i>relatore alla Commissione</i>	1142, 1143
DELL'ANDRO, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1143
FILETTI	1142, 1143

La seduta ha inizio alle ore 12,45.

DE CAROLIS, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) » (1645)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere: « La 1^a Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole invitando peraltro la Commissione di merito ad indicare nella dizione del primo inciso anche le successive modifica-

zioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o a riformulare l'articolo stesso ».

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, d'iniziativa del ministro di grazia e giustizia Zagari, intende adeguare la normativa vigente in ordine al concorso per uditore giudiziario, previsto dall'articolo 123 dell'Ordinamento giudiziario, a quella stabilita dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la disciplina delle controversie individuali di lavoro, che ha incluso tra le prove orali di tale concorso una nuova materia: diritto del lavoro e legislazione sociale. L'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel fissare infatti le condizioni per l'ammissibilità alle prove orali, prevede che possono sostenere tali prove quei candidati che abbiano ottenuto non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta e che conseguono l'idoneità coloro che ottengano una votazione complessiva non inferiore a 105 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale. Per conseguire quindi l'idoneità è richiesto, dall'attuale normativa, un punteggio minimo complessivo di 91 punti, ossia la media di 7/10, rapportando a questo valore anche il punteggio delle prove scritte. Ora, essendo stata inserita una nuova materia tra le prove orali, è evidente che per conseguire l'idoneità non è più sufficiente il punteggio minimo attualmente richiesto; si rende pertanto necessario aumentare tale punteggio a 98 punti, non essendo congruo per una selezione seria — se tale si ritiene di volerla ancora mantenere — una diminuzione della media prevista.

Per quanto riguarda poi il parere espresso sul disegno di legge in titolo dalla Commissione affari costituzionali, non ho nulla in contrario ad accogliere il suggerimento in esso contenuto; propongo pertanto un emendamento tendente a sostituire nella prima parte dell'articolo unico di cui è composto il disegno di legge le parole « è così mo-

dificato » con le altre « e successive modificazioni, è sostituito dal seguente ».

Concludo quindi questa mia breve relazione raccomandando alla Commissione una sollecita approvazione del disegno di legge, che peraltro è molto semplice in quanto di mero adeguamento, al fine di evitare una grave lacuna non solo, possibilmente, per quanto concerne i concorsi già in via di espletamento, ma soprattutto per quanto concerne quelli futuri.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F I L E T T I . L'onorevole relatore, senatore Coppola, ha chiaramente individuato la *ratio* del disegno di legge; è evidente infatti che, essendo stata introdotta un'altra materia tra le prove orali formanti oggetto del concorso per uditore giudiziario, debbono essere cambiati i criteri per accertare la media richiesta e che pertanto il punteggio minimo attualmente richiesto di 91 punti deve essere elevato a 98 punti al fine di mantenere appunto la media di 7/10.

Il problema che sorge è però un altro, quello cioè relativo all'applicazione del presente provvedimento ai concorsi per uditore giudiziario che sono *in itinere*. A me pare infatti che esso non possa avere effetto retroattivo e che quindi non possa applicarsi ad un concorso che già è stato indetto sulla base di determinati criteri, anche se erronei o non congrui. Pertanto, se nulla noi diciamo in proposito, l'interprete non potrà fare altro, evidentemente, che applicare la nuova norma solo ai concorsi successivi e non anche a quelli precedenti o *in itinere*. In altri termini noi non possiamo, a mio avviso, far retroagire la norma: questo anche per il principio generale del diritto secondo il quale la legge provvede per il futuro.

Fatte queste osservazioni, io esprimo, anche a nome del Gruppo al quale appartengo, parere favorevole all'approvazione del disegno di legge con la modifica proposta dal relatore in accoglimento di quanto suggerito dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Per quanto concerne la preoccupazione testè avanzata dal senatore Filetti sulla validità del provvedimento nel tempo, io ritengo che non sia necessario introdurre una norma transitoria in tal senso, anche in considerazione del fatto che vi sono già dei concorsi attualmente in corso di espletamento e che non sappiamo sulla base di quali criteri siano stati banditi, se con l'inclusione o meno della nuova materia introdotta. Pertanto, confermando il mio parere sostanzialmente favorevole al disegno di legge in esame, esprimo l'opinione che non sia il caso di dare alcuna indicazione in ordine alla sua entrata in vigore.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. E' chiaro che trattandosi di un disegno di legge d'iniziativa governativa, non posso che dichiararmi favorevole alla sua approvazione, con l'introduzione peraltro della modifica suggerita dalla 1^a Commissione e fatta propria dall'onorevole relatore.

Per quanto attiene poi alla preoccupazione manifestata dal senatore Filetti, dirò — a titolo personale — che questa non mi sembra giustificata: se si tratta infatti di ovviare ad un errore, consistente nel fatto che all'atto dell'introduzione della nuova materia di esame si è ommesso di adeguare a tale innovazione la normativa vigente in ordine al concorso per uditore giudiziario, perchè non si dovrebbe applicare la modifica prevista dal disegno di legge in esame anche ai concorsi in atto? In altri termini, se un concorso è stato bandito con il richiamo al regio decreto n. 12 più volte citato, non vedo perchè la modifica che stiamo per approvare non dovrebbe essere applicata anche ad esso: questo mi pare eccessivo, in quanto si opererebbe una ingiustizia sostanziale solo per salvare la giustizia formale di una indicazione.

FILETTI. Ciò potrebbe dar luogo, però, ad una contestazione.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me pare comunque che la disposizione debba applicarsi anche ai concorsi *in itinere*.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Con o senza l'introduzione di una apposita norma in tal senso?

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io — ripeto — sono dell'avviso che la disposizione si debba applicare anche ai concorsi in atto, in quanto ciò mi pare giusto. Peraltro, se questo richiede una particolare esplicitazione nell'articolato, non ho nulla in contrario all'inserimento di una apposita norma.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Poichè — mi sembra — tutta la Commissione conviene esplicitamente con il rappresentante del Governo, per le considerazioni testè da questi svolte, sul fatto che la normativa che stiamo per approvare deve applicarsi anche ai concorsi in atto, io ritengo non sia necessaria l'introduzione di una specifica norma ma sia sufficiente a tale scopo la semplice affermazione della volontà concorde di tutti i commissari, registrata negli atti parlamentari.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Data l'unanimità della Commissione concordo con il senatore Coppola.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il penultimo comma dell'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale ».

2^a COMMISSIONE

84° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

Ricordo agli onorevoli colleghi che a questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire le parole « è così modificato » con le altre: « e successive modificazioni, è sostituito dal seguente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO